

Alla **REGIONE ABRUZZO**

DIPARTIMENTO TERRITORIO E AMBIENTE

Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche

dpc026@pec.regione.abruzzo.it

Alla **REGIONE ABRUZZO**

DIPARTIMENTO TERRITORIO E AMBIENTE

Servizio Politica Energetica e Risorse del Territorio

dpc025@pec.regione.abruzzo.it

p.c. MACPETS S.r.l.

macpetsrsl@pec.it

OGGETTO: Ditta **MACPETS S.r.l.** – D.Lgs. n. 152/2006, art. 208 – L.R. n. 45/2007, art. 45 - Richiesta autorizzazione regionale alla realizzazione e gestione di un impianto per l'attività di smaltimento mediante incenerimento di carcasse di animali d'affezione sito in Via Libero Grassi s.n.c. nel Comune di San Salvo (CH). Comunicazione di avvio del procedimento ai sensi degli artt.li 7 e 8 e convocazione Conferenza di Servizi decisoria ai sensi dell'art. 14 bis comma 2 della L. n. 241/1990 in forma semplificata e in modalità asincrona. Codice di riferimento: AU-CH-041.

In riferimento a quanto in oggetto, ed a riscontro della nota del Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche n. 336582 del 16/09/2022, trasmessa tramite PEC del 16/09/2022, acquisita al protocollo ARTA con il numero 43780/2022 del 19/09/2022, esaminata la documentazione integrativa aziendale (trasmessa dal Gestore tramite PEC del 11/10/2022 e del 03/11/2022, a riscontro rispettivamente della ns nota n. 46140/2022 del 30/09/2022 e della ns nota n. 50879/2022 del 27/10/2022), acquisita al protocollo ARTA con il numero 48113/2022 del 12/10/2022 e con il numero 51832/2022 del 03/11/2022, si fa presente quanto segue:

Visto:

- che il REGOLAMENTO (CE) n. 1069/2009 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 21 ottobre 2009 “*recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002 (regolamento sui sottoprodotti di origine animale)*” stabilisce:

U
ARTA ABRUZZO
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N. 0056156/2022 del 29/11/2022
Firmatario: MASSIMO GIUSTI

- al punto 8 dell'art. 3 che "... «animale da compagnia», un animale appartenente a una specie abitualmente nutrita e detenuta, ma non consumata, dall'uomo a fini diversi dall'allevamento ...";

- alla lettera a) dell'art. 8 che "I materiali di categoria 1 comprendono i seguenti sottoprodotti di origine animale: ...iii) animali che non sono né animali d'allevamento né animali selvatici, come gli animali da compagnia, gli animali da giardino zoologico e gli animali da circo; ...";

- alla lettera a) dell'art. 12 che "... I materiali di categoria 1 sono: smaltiti come rifiuti mediante incenerimento: ...";

Considerato:

- che il REGOLAMENTO (UE) N. 142/2011 DELLA COMMISSIONE del 25 febbraio 2011 "recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano, e della direttiva 97/78/CE del Consiglio per quanto riguarda taluni campioni e articoli non sottoposti a controlli veterinari alla frontiera" stabilisce:

- al paragrafo 1 dell'art. 6 che "... L'autorità competente garantisce che l'incenerimento e il coincenerimento di sottoprodotti di origine animale e di prodotti derivati siano effettuati esclusivamente: ... b) per gli impianti non sottoposti all'obbligo del riconoscimento a norma della direttiva 2000/76/CE, in impianti di incenerimento e coincenerimento riconosciuti dall'autorità competente e autorizzati ad effettuare lo smaltimento mediante incenerimento oppure lo smaltimento o il recupero dei sottoprodotti di origine animale o dei prodotti derivati, se si tratta di rifiuti, mediante coincenerimento conformemente all'articolo 24, paragrafo 1, lettera b) o c), del regolamento (CE) n. 1069/2009. ...";

- al paragrafo 2 dell'art. 6 che "... L'autorità competente riconosce gli impianti di incenerimento e di coincenerimento di cui al paragrafo 1, lettera b, conformemente all'articolo 24, paragrafo 1, lettera b) o c), del regolamento (CE) n. 1069/2009 solo se soddisfano le condizioni di cui all'allegato III del presente regolamento. ...";

- al paragrafo 3 dell'art. 6 che "... Gli operatori degli impianti di incenerimento e coincenerimento ottemperano alle prescrizioni generali sull'incenerimento e coincenerimento di cui all'allegato III, capo I. ...";

- al paragrafo 5 dell'art. 6 che "... Gli operatori degli impianti di incenerimento e coincenerimento a bassa capacità ottemperano alle prescrizioni di cui all'allegato III, capo III. ...";



- alla sezione 2 del capo I dell'allegato III che "... *Gli impianti di incenerimento o coincenerimento sono progettati, costruiti, attrezzati e fatti funzionare in maniera che i gas prodotti dal processo siano portati in modo controllato e omogeneo, persino nelle condizioni più sfavorevoli, a una temperatura di 850 °C per almeno 2 secondi o a una temperatura di 1100 °C per 0,2 secondi. La temperatura è misurata vicino alla parete interna o in un altro punto rappresentativo della camera di incenerimento o coincenerimento, secondo quanto autorizzato dall'autorità competente. ...*";

- alla sezione 4 del capo I dell'allegato III che

"1. Occorre adottare tecniche di monitoraggio dei parametri e delle condizioni del processo di incenerimento o coincenerimento.

2. Il riconoscimento rilasciato dall'autorità competente o le condizioni ad esso annesse specificano le prescrizioni riguardanti la misurazione della temperatura.

3. Il funzionamento delle attrezzature di monitoraggio automatiche è sottoposto a un controllo e a un test di verifica annuale.

4. I risultati delle misurazioni della temperatura sono registrati e presentati in modo tale da consentire all'autorità competente di verificare la conformità alle condizioni di funzionamento previste nel presente regolamento, secondo le procedure decise dall'autorità in questione."

- Al capo III dell'allegato III che *"Gli impianti di incenerimento o coincenerimento che trattano solo sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati, che dispongono di una capacità inferiore a 50 kg all'ora o per lotto (impianti a bassa capacità) e la cui attività non è sottoposta al rilascio di un'autorizzazione secondo la direttiva 2000/76/CE:*

a) possono essere utilizzati solo per lo smaltimento di:

i) carcasse di animali da compagnia di cui all'articolo 8, lettera a), punto iii), del regolamento (CE) n. 1069/2009; oppure

ii) materiali di categoria 1 di cui all'articolo 8, lettere b), e) ed f), materiali di categoria 2 di cui all'articolo 9 o materiali di categoria 3 di cui all'articolo 10 dello stesso regolamento;"

b) devono essere dotati di un bruciatore ausiliario qualora siano introdotti nell'impianto a bassa capacità materiali di categoria 1 di cui all'articolo 8, lettera b), del regolamento (CE) n. 1069/2009;

c) hanno modalità di funzionamento che riducono i sottoprodotti di origine animale completamente in cenere."

- al punto 42 dell'allegato I (definizioni di cui all'art. 2) che "... *ai fini del presente regolamento si intende per... «incenerimento»: lo smaltimento di sottoprodotti di origine animale o prodotti derivati come rifiuti, in un impianto di incenerimento, conformemente alla definizione di cui all'articolo 3, paragrafo 4, della direttiva 2000/76/CE; ...*";



- al punto 41 dell'allegato I (definizioni di cui all'art. 2) che "... ai fini del presente regolamento si intende per... **«combustione»**: processo che comporta l'ossidazione del combustibile in modo da utilizzare il valore energetico dei sottoprodotti di origine animale e dei prodotti derivati, se non sono rifiuti; ...";

Visto:

- che la DIRETTIVA 2000/76/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 4 dicembre 2000 "sull'incenerimento dei rifiuti" al paragrafo 4 dell'art. 3 stabilisce "... impianto di incenerimento»: qualsiasi unità e attrezzatura tecnica fissa o mobile destinata al trattamento termico dei rifiuti con o senza recupero del calore prodotto dalla combustione. In questa definizione sono inclusi l'incenerimento mediante ossidazione dei rifiuti nonché altri procedimenti di trattamento termico, quali ad esempio i procedimenti del plasma, sempreché le sostanze risultanti dal trattamento siano successivamente incenerite. ...";

- che nell'allegato alla DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2019/2010 DELLA COMMISSIONE del 12 novembre 2019, "che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT), a norma della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per l'incenerimento dei rifiuti", è definito l'incenerimento dei rifiuti come "... La combustione di rifiuti, da soli o in associazione a combustibili, in un impianto di incenerimento. ...";

Si comunica che dall'esame della documentazione aziendale (nota aziendale del 10/10/2022 a riscontro della ns nota n. 46140/2022 del 30/09/2022, e dei relativi allegati: Relazione Tecnica emissione convogliate datata 10/10/2022, Q.R.E. del 10/10/2022, scheda tecnica forno crematorio mod. FIDO 550; nota aziendale del 02/11/2022 a riscontro della ns nota n. 50879/2022 del 27/10/2022, e dei relativi allegati: schema di flusso, aerofotogrammetria;ecc.) acquisita al protocollo ARTA con il numero 48113/2022 del 12/10/2022 e con il numero 51832/2022 del 03/11/2022, è emerso che:

- i gas prodotti nella camera denominata "Camera di cremazione" (dove avviene il trattamento termico della pirolisi), che sono successivamente inviati nella camera denominata "Camera di post combustione", come affermato dalla stessa ditta, contengono una rilevante quantità di gas incombusti, dato che sono prodotti in ambiente scarsamente ossigenato e pertanto in ambiente riducente.

Ciò nonostante, anche nella camera denominata "Camera di post combustione" non sembra aver luogo una classica combustione, ossia l'ossidazione dei gas incombusti che si originano dalle carcasse, ma ugualmente il processo termico che avviene è di tipo pirolitico.

Infatti, la ditta afferma nella nota aziendale del 02/11/2022, a riscontro della ns nota n. 50879/2022 del 27/10/2022, che "...entrambi i bruciatori ... il bruciatore a servizio della camera di cremazione ... il bruciatore a servizio della camera di post-combustione... durante entrambe le fasi di combustione, i fumi prodotti non entreranno mai in contatto con le carcasse...".



- le condizioni operative stabilite alla sezione 2 del capo I dell'allegato III del REGOLAMENTO (UE) N. 142/2011 DELLA COMMISSIONE del 25 febbraio 2011 "... *Gli impianti di incenerimento o coincenerimento sono progettati, costruiti, attrezzati e fatti funzionare in maniera che i gas prodotti dal processo siano portati in modo controllato e omogeneo, persino nelle condizioni più sfavorevoli, a una temperatura di 850 °C per almeno 2 secondi o a una temperatura di 1100 °C per 0,2 secondi. La temperatura è misurata vicino alla parete interna o in un altro punto rappresentativo della camera di incenerimento o coincenerimento, secondo quanto autorizzato dall'autorità competente. ...*", risultano essere, in base ai dati riportati nella documentazione aziendale, non rispettate.

Infatti, da calcoli effettuati, nella camera denominata "Camera di post combustione" il tempo di permanenza dei gas prodotti dal processo termico risulta essere inferiore ai 2 secondi.

- il monitoraggio in continuo dei parametri e delle condizioni del processo di incenerimento, e la registrazione dei risultati, così come stabilito alla sezione 4 del capo I dell'allegato III del REGOLAMENTO (UE) N. 142/2011 DELLA COMMISSIONE del 25 febbraio 2011 "1. *Occorre adottare tecniche di monitoraggio dei parametri e delle condizioni del processo di incenerimento o coincenerimento.*

2. *Il riconoscimento rilasciato dall'autorità competente o le condizioni ad esso annesse specificano le prescrizioni riguardanti la misurazione della temperatura.*

3. *Il funzionamento delle attrezzature di monitoraggio automatiche è sottoposto a un controllo e a un test di verifica annuale.*

4. *I risultati delle misurazioni della temperatura sono registrati e presentati in modo tale da consentire all'autorità competente di verificare la conformità alle condizioni di funzionamento previste nel presente regolamento, secondo le procedure decise dall'autorità in questione. ...*", in base alle informazioni riportate nella documentazione aziendale ("*...verranno eseguite monitoraggi periodici, con la frequenza prescritta...*") non risultano essere previsti.

Distinti Saluti.

IL DIRETTORE DEL DISTRETTO

Dott. Massimo Giusti

f.to digitalmente

